



APPALTO 154/2018.

ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 42 MESI - FORNITURA DI MOTRICI
TRANVIARIE MONODIREZIONALI A PAVIMENTO RIBASSATO DA ADIBIRE AL
SERVIZIO PASSEGGERI SULLA RETE TRANVIARIA TORINESE
CUP J10F1800000004.; CIG 76615921BB
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 54 E 123 DEL D.LGS. 50/2016.

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 24

Si intende dare risposta ai seguenti quesiti:

D: In caso di partecipazione alla gara in Associazione Temporanea di Imprese, si chiede di confermare che le quote di partecipazione all'ATI che saranno indicate nell'offerta non debbano coincidere con le quote di esecuzione delle attività.

R. *Si conferma*

D: Tenuto conto di come è strutturato l'oggetto della gara e considerato, dunque, che le forniture successive alla prima - *rectius*: secondo e terzo contratto applicativo - sono definite come "meramente eventuali", si chiede di chiarire se sia possibile, in caso di partecipazione in ATI, indicare in sede di offerta delle quote di esecuzione diversificate in base ai diversi stadi della fornitura.

R. *Si conferma, ferma la necessità, che ciascun componente possieda i requisiti per l'esecuzione della propria prestazione.*

D: In caso di partecipazione alla gara in Associazione Temporanea di Imprese, si chiede di chiarire se i pagamenti da parte di GTT saranno effettuati esclusivamente alla mandataria, oppure pro quota a favore di ciascuna impresa partecipante all'ATI.

R. *I pagamenti saranno eseguiti a favore di ciascun componente per la parte di competenza.*

D: Qualora GTT acconsenta a pagamenti *pro quota* in favore di ciascun soggetto componente l'ATI, si chiede di chiarire se detti pagamenti potranno avvenire esclusivamente sulla base delle quote di partecipazione all'ATI indicate in sede di offerta, oppure se le imprese partecipanti al raggruppamento possano indicare a GTT dei diversi criteri di ripartizione dei pagamenti, quali le quote di esecuzione.

R. *I pagamenti saranno eseguiti a favore di ciascun operatore a fronte della fatturazione relativa alla prestazione eseguita.*

D: Si chiede di chiarire se, nella vigenza dell'Accordo Quadro, le quote di partecipazione all'ATI indicate in sede di offerta possano subire modifiche una volta portato a compimento il primo contratto applicativo, oppure se le predette quote debbano rimanere invariate anche per i successivi contratti applicativi.

R. Le quote possono essere variate, ferma la necessità che ciascun componente possieda i requisiti per l'esecuzione della propria prestazione.

D: In precedente quesito è stato richiesto se “con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui all'articolo II.1 del Disciplinare di Gara secondo cui il concorrente deve aver eseguito nei tre anni precedenti “forniture di veicoli ferroviari e/o metropolitani e/o tranviari con un fatturato minimo complessivo pari a € 75.000.000,00 (IVA esclusa)”:

(i) “un soggetto in possesso del suddetto requisito in eccedenza rispetto alla soglia indicata (soggetto A) possa partecipare alla Gara nell'ambito di un raggruppamento con un altro soggetto (soggetto B) che, pur includendo nel proprio oggetto sociale la produzione di veicoli ferroviari, non abbia mai svolto tale attività e, pertanto, sia totalmente privo del suddetto requisito”;

(ii) “Nel caso di risposta affermativa, si prega di chiarire altresì se il soggetto B possa, dunque, avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, del requisito in parola del soggetto A con cui, come detto, intende partecipare in ATI”.

Al quesito è stata fornita la seguente risposta: “La risposta al quesito è affermativa. Per l'art. 89 d.lgs 50/2016 l'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico di cui all'art. 83/1, lett. c), necessari per partecipare a procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il disciplinare non pone limiti in senso ostativo o limitativo”.

La risposta fornita omette, tuttavia, di esprimersi in modo chiaro sul primo profilo della domanda.

Si chiede, quindi, di precisare ad integrazione del suddetto chiarimento e alla luce dei requisiti richiesti per la partecipazione alla Gara di cui punto II.1 del Disciplinare, se sia possibile partecipare con un'ATI costituita tra due soggetti aventi entrambi quale oggetto sociale la produzione di veicoli ferroviari ma di cui uno dei due non abbia mai svolto tale attività.

R. Si conferma la risposta già fornita: un componente dell'ATI privo dei requisiti di capacità tecnica può avvalersi di altro componente del medesimo raggruppamento. Si aggiunge che i requisiti “prestati” dall'ausiliario devono essere da questo posseduti in eccedenza a quelli spesi in relazione alla propria parte di esecuzione.

D: In precedente quesito è stato richiesto se “nel caso in cui intenda partecipare alla gara una società, pur di diritto italiano, ma controllata da soggetti extracomunitari e il cui Consiglio di Amministrazione sia anch'esso composto da soggetti extracomunitari appartenenti a paesi non firmatari del WTO, si chiede di chiarire:

(i) come debba essere dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui al punto II.1 del Disciplinare di Gara;

(ii) in caso di aggiudicazione, con quali documenti debba essere comprovato il possesso dei suddetti requisiti”.

E' stata fornita la seguente risposta: “... Ne deriva che il legale rappresentante di società avente sede in Italia (o procuratore munito di idonei poteri) potrà dichiarare il possesso dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs 50/2016 ai sensi degli artt. 38-46-47 dpr 445/2000, assumendo la relativa responsabilità penale...”. La risposta non appare del tutto chiara in merito alla possibilità di rendere l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si chiede, quindi, di precisare, ad integrazione del suddetto chiarimento, se sia consentito che, nell'ambito di una società di diritto italiano, il legale rappresentante, pur essendo soggetto extracomunitario di un paese non firmatario del WTO e risiedendo in tale paese extracomunitario, possa rendere l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso in capo ad esso, agli altri membri del

C.d.A. e alla società stessa, dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. Nel caso in cui non sia possibile per tale soggetto rendere la suddetta autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si prega di chiarire con che modalità debba dichiarare il possesso dei suddetti requisiti.

Si prega altresì di precisare se nell'ambito di una società di diritto italiano, il legale rappresentante, pur essendo soggetto extracomunitario di un paese non firmatario del WTO ma residente in Italia, possa rendere l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso in capo ad esso, agli altri membri del C.d.A. e alla società stessa, dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. Nel caso in cui non sia possibile per tale soggetto rendere la suddetta autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si prega di chiarire con che modalità debba dichiarare il possesso dei suddetti requisiti.

- R. Si conferma che il Legale Rappresentante di Società avente sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, a prescindere dalla sua residenza, può rendere la dichiarazione.***

Considerato che è stato evidenziato il rapporto di controllo tra l'operatore concorrente ed altro avente sede in Paese extracomunitario, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara, singolarmente o in raggruppamento ed anche quale ausiliario, di operatore appartenente a Paese extracomunitario non firmatario dell'AAP.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Giovanni Battista Rabino)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE